

Per il giornalismo on-line parla Maurizio Sala, avvocato esperto di informatica giuridica

# Le testate web in una giungla senza regole

Pagina a cura  
DI ALBERTO GRIFONE

Lo sviluppo di testate on-line, più in generale, il diffondersi del giornalismo sulla rete pongono problemi spinosi ai quali, allo stato attuale, la dottrina sembra fornire risposte non ancora univoche. Diversamente da quanto sembra fare il legislatore, i giudici stanno iniziando a trattare un diritto del giornalismo on-line cui guardano con interesse gli addetti ai lavori.

«Sin tanto che non vi sarà un intervento legislativo, quantomai opportuno e invocato da più parti, dubbi ne rimarranno sempre», commenta a *Itali@Oggi.it* Maurizio Sala, avvocato milanese esperto di informatica giuridica. «In linea generale posso comunque affermare che l'utilizzo del nuovo mezzo rappresentato da Internet non importa, per il giornalista, una disciplina diversa da quella comune, salva l'inapplicabilità della disciplina sanzionatoria specificamente prevista per la stampa», precisa Sala.

**Domanda.** E questo per quale motivo?

**Risposta.** Perché le testate on-line non sono qualificabili stampa secondo la definizione offerta dalla legge n. 47/48. Come noto nel nostro ordinamento vige il principio nullum crimen sine lege; essendo vietata l'interpretazione analogica in malam partem non è possibile applicare all'attività giornalistica on-line regole e sanzioni più rigide, previste esclusivamente per la sola carta stampata.

**D.** Questo significa forse che l'informazione on-line è destinata a essere una giungla senza legge e regole?

**R.** Se mi si passa la genericità, le caratteristiche di Internet e del web consentono di affermare che tutto è pubblicabile in rete.

**D.** Iniziamo dal tema della responsabilità dell'editore, del direttore e del giornalista. Internet cambia le regole?

**R.** L'ipotesi classica di responsabilità del giornalista è quella del reato di diffamazione. Se la diffamazione venisse commessa tramite una pubblicazione on-line sarebbe pur sempre applicabile l'art. 595, comma 3, cp, che prevede espressamente anche il caso in cui «l'offesa è recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» e che Internet rappresenti un mezzo di pubblicità pensiamo nessuno possa porlo in dubbio. Al contrario, nel caso di diffamazione on-line con attribuzione di un fatto determinato l'aggravante non sarebbe quella dell'art. 13 della legge sulla stampa bensì quella,



minore, dell'art. 595, comma 2, cpc (reclusione fino a due anni o multa fino a 4 milioni).

**D.** Ma vi sono delle altre ipotesi nelle quali la normativa oggi prevista per la carta stampata non è applicabile ragionevolmente a quella on-line?

**R.** Come detto, salvo il caso (peraltro discusso) di registrazione della testata on-line, nessun'altra norma prevista per la carta stampata è, a mio avviso e allo stato attuale, applicabile al giornalismo, per così dire, virtuale. In particolare assolutamente inammissibili al caso della pubblicazione on-line sono le responsabilità penali del direttore o del vicedirettore, che abbiano o meno il controllo sul contenuto del periodico da loro diretto, e dell'editore o dello stampatore, nel caso di stampa non periodica, previsti, rispettivamente, agli artt. 57 e 57-bis del cp.

**D.** Che cosa è possibile ricavare dal quadro che lei ci ha tratteggiato?

**R.** La prima conclusione alla quale si può ragionevolmente

giungere è che nel caso di diffamazione a mezzo Internet senza attribuzione di un fatto determinato l'autore della pubblicazione risponde penalmente e civilmente esattamente come se avesse commesso il reato a mezzo della stampa e ciò per specifica previsione dell'art. 595, comma 3 cp, che equipara l'offesa commessa col mezzo della stampa a quella arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità»; mentre il direttore, il suo vice, l'editore, lo stampatore e il proprietario della pubblicazione andranno esenti da sanzioni.

**D.** E nel caso di testata on-line registrata alla cancelleria del tribunale?

**R.** Sul punto possiamo solo riferire che anche accedendo alla corrente di pensiero che ammette la registrabilità della testata on-line le conseguenze si limiterebbero, nella sostanza, alla mera applicabilità della disciplina amministrativa e dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, legge 47/48, senza estendersi a quella sanzionato-

ria prevista nella stessa legge e avente, quale presupposto, la sussistenza di un reato commesso con il mezzo della stampa, tradizionalmente inteso. Un aspetto importante da considerare è quello processuale penale. Infatti, con la nuova normativa sono divenute inappellabili le sentenze con le quali è stata inflitta la sola pena della multa con le ovvie difficoltà di ottenere la riforma della decisione in cassazione. Se, come detto, l'attività del giornalista on-line soggiace alle stesse regole previste per quella tradizionale, è evidente che il professionista sarà tenuto alla medesima rigorosa verifica delle fonti.

**D.** Ma per quanto riguarda invece la tutela del soggetto leso nei casi di diffamazione a mezzo stampa on-line?

**R.** Quanto ai sistemi di tutela attuabili dal soggetto diffamato, essi sono neutri rispetto al mezzo impiegato (Internet). Si potrà, quindi, esperire la procedura d'urgenza (art. 700, cpc) per ottenere la rimozione delle pagine

web a contenuto diffamatorio, piuttosto che chiedere il sequestro probatorio delle stesse nell'ambito del giudizio penale, oltre, naturalmente, alle ordinarie azioni civili e penali. Quanto ai prodotti editoriali on-line l'unica differenza rispetto a quelli cartacei è l'assenza del diritto di recesso per quelli venduti telematicamente (art. 5, comma 3, e dlgs 22/5/99 n. 185), mentre conforme, pur con i necessari adattamenti, è la disciplina del diritto d'autore.

**D.** Ma insomma, secondo lei, i giornalisti devono temere i rischi della professione on-line?

**R.** Non credo proprio. Infatti i rischi che corrono sono, allo stato, uguali se non inferiori a quelli riscontrabili nell'esercizio della professione con i mezzi tradizionali. La verità, peraltro, è un'altra. La diffusione e la velocità di espansione di Internet hanno trovato impreparato il legislatore (non solo quello italiano), che, quindi, si trova a rincorrere, cercando di disciplinarla, una realtà già radicata ma, soprattutto, in costante evoluzione. (riproduzione riservata)

“ I rischi che corrono i professionisti on-line sono, allo stato attuale, uguali se non inferiori a quelli di chi lavora con i media tradizionali ”



Maurizio Sala

## Un sito per gli avvocati milanesi

È stato presentato il sito dell'ordine degli avvocati di Milano: [www.avvocati.milano.it](http://www.avvocati.milano.it)

Il sito è diviso in quattro sezioni:

- l'ordine degli avvocati, con le parti istituzionali (la composizione dell'attuale consiglio, l'elenco dei presidenti che si sono succeduti dal 1945 a oggi, l'albo degli avvocati, le organizzazioni forensi, la modulistica, la biblioteca Ambrosoli, la rivista del consiglio);
- la disciplina forense, con le leggi professionali e il codice deontologico;
- gli uffici giudiziari con l'elenco dei tribunali del distretto della Corte d'appello di Milano, i telefoni di palazzo di giustizia, il dettaglio dei diritti e delle marche da bollo necessari per i vari procedimenti giudiziari e per il rilascio delle copie di atti, le tariffe per i procedimenti di ingiunzione, di sfratto e di esecuzione presso terzi, divisi per valore, nonché i diritti dell'istituto vendite giudiziarie;
- gli archivi e i servizi.

L'ultima sezione, quella degli archivi e dei servizi, è la parte più innovativa consentendo l'inserimento e la ricerca di: manifestazioni e convegni di interesse giuridico, collaboratori e impiegati per gli studi legali, annunci e informazioni di vario tipo, massime delle sentenze dei giudici di merito e della Cassazione.

Il sito è accessibile a chiunque, tranne alcune aree riservate agli avvocati iscritti all'ordine di Milano muniti di apposita password assegnata dal consiglio dell'ordine.

[www.avvocati.milano.it](http://www.avvocati.milano.it)

A PAG. 53/54  
LE NUOVE CARRIERE  
DEL GIORNALISMO ON-LINE

